

Ricorso proposto il 13 gennaio 2022 — CIMV/Commissione**(Causa T-26/22)**

(2022/C 109/39)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Compagnie industrielles de la matière végétale (CIMV) (Neuilly-sur-Seine, Francia) (rappresentanti: B. Le Bret, R. Rard e P. Renié, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;
- annullare la decisione impugnata;
- in subordine, annullare l'articolo 3 della decisione impugnata nella parte in cui prevede il ricorso all'esecuzione forzata;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso contro la decisione C(2021) 7932 final della Commissione europea, del 28 ottobre 2021, relativa al recupero di un importo di EUR 5 888 214,59, maggiorato degli interessi, dovuto dalla CIMV, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'errore materiale manifesto derivante dalla mancata presa in considerazione delle scadenze proposte dalla CIMV e dall'insufficienza della motivazione della decisione impugnata.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dei principi di legittimo affidamento e certezza del diritto.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa, del diritto al contraddittorio e del principio di buona amministrazione.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità e dell'obiettivo di tutela effettiva degli interessi finanziari dell'Unione.

Ricorso proposto il 18 gennaio 2022 — Innovaciones Cosmético Farmacéuticas / EUIPO — Benito Oliver (th pharma)**(Causa T-27/22)**

(2022/C 109/40)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo***Parti**

Ricorrente: Innovaciones Cosmético Farmacéuticas SL (Alhama de Murcia, Spagna) (rappresentante: J. Oria Sousa-Montes, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Miguel Ángel Benito Oliver (Pont D'Inca-Marratxi, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo th pharma — Domanda di registrazione n. 17 916 522

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 9 novembre 2021 nel procedimento R 1605/2020-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 14 gennaio 2022 — Ryanair / Commissione

(Causa T-28/22)

(2022/C 109/41)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair DAC (Swords, Irlanda) (rappresentanti: E. Vahida, S. Rating e G.-I. Metaxas-Maranghidis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della convenuta del 26 luglio 2021 relativa all'aiuto di Stato SA.63203 (2021/N) — Germania — *Aiuto alla ristrutturazione della Condor*; e
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce dieci motivi.

1. Primo motivo di ricorso, secondo il quale la convenuta ha commesso un errore di diritto e l'aiuto di Stato controverso esula dall'ambito di applicazione *ratione materiae* degli orientamenti in materia di salvataggio e ristrutturazione ⁽¹⁾, in quanto la Condor Flugdienst GmbH (in prosieguo: la «Condor») viene rilevata da un gruppo aziendale più grande e, inoltre, le sue difficoltà non sono intrinseche e sono il risultato di una ripartizione arbitraria dei costi.
2. Secondo motivo di ricorso, secondo il quale la convenuta ha omesso di dimostrare un fallimento del mercato e difficoltà di ordine sociale.
3. Terzo motivo di ricorso, secondo il quale la convenuta ha omesso di presentare un confronto con uno scenario alternativo credibile che non comporti un aiuto di Stato e non dimostra che la Condor ha esaurito tutte le opzioni di mercato.
4. Quarto motivo di ricorso, secondo il quale la decisione impugnata non dimostra che il piano di ristrutturazione sia realistico, coerente e di ampia portata e possa ripristinare la redditività a lungo termine della Condor senza fare ricorso ad ulteriori aiuti di Stato per un periodo di tempo ragionevole.